



GISEC SPA

Modello Organizzativo ex 231/01

AGGIORNAMENTO

PIANO DI PREVENZIONE TRIENNALE DELLA
CORRUZIONE (P.P.T.C)

(Triennio 2024-2025-2026)



Livello Documento:

Codice Doc

Piano Prevenzione Triennale della Corruzione
(Triennio 2024 – 2025- 2026)

Revisione

del
30.01.2024

1.	INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	3
2.	SITI E IMPIANTI IN GESTIONE	9
3.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	10
4.	RESPONSABILITÀ.....	13
5.	PIANO ANTICORRUZIONE	14
6.	ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS.231/2001	14
7.	ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO.....	15
8.	MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI CORRUZIONE	15
8.1.	Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione.....	15
8.2.	Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.....	16
9.	WHITBLEWBLER.....	20
10.	STAKEHOLDERS.....	22
11.	ACCESSO CIVICO	22
12.	MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA LA SOCIETÀ E SOGGETTI TERZI.....	24
13.	CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	25
14.	INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI (D.LGS. 39/2013 E S.M.I.).....	26
15.	ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO C.D. PANTOUFLAGE (ART. 53 COMMA 16 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I.).....	26
16.	FORMAZIONE.....	28
17.	MONITORAGGIO	28
18.	TRASPARENZA.....	29
19.	ALTRE INIZIATIVE.....	29
20.	OBIETTIVI.....	30

	UNITÀ ORGANIZZATIVA	Firma
Redatto da	Arch. Elpidio Maisto	
Approvato da	Consiglio di Amministrazione	
Pubblicazione		

Revisione	Data	Descrizione
	30.01.2024	AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2024-2025-2026

	Livello Documento:	Codice Doc	
	Piano Prevenzione Triennale della Corruzione (Triennio 2024 – 2025- 2026)	Revisione	del 30.01.2024

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

ANAGRAFICA AZIENDA	
RAGIONE SOCIALE	Gisec S.p.A.
SEDE LEGALE	Via Fulvio Renella, 98 Caserta
TELEFONO - FAX	0823 1670007 – 0823 1670009
MAIL	segreteria@gisecspa.it
PEC	gisecspa@legalmail

GISEC (Gestione Impianti e Servizi Ecologici Casertani) è la società per azioni della Provincia di Caserta che svolge una serie di compiti istituzionali nell'ambito della gestione integrata del ciclo dei rifiuti della provincia di Caserta, e la gestione degli impianti ceduti da questa alla GISEC.

La GISEC S.p.A. è la società costituita ai sensi dell'articolo 20 della L.R. n. 4/2007, così come modificata dalla L.R. n. 4/2008, con l'obiettivo di gestire il ciclo integrato dei rifiuti nella provincia di Caserta. Inoltre, con il d. leg.n. 195 del 2009, successivamente convertito nella l. n. 26 del 2010 il Governo dapprima, ed il Parlamento successivamente, hanno inteso dettare delle norme dirette al superamento ed alla definitiva cessazione, con decorrenza dal 1 gennaio 2010, della cosiddetta 'emergenza rifiuti', in attuazione di quanto disposto dall'art. 19 del d.l. n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, nella l. n. 123 del 2008, che dichiarava, per l'appunto, alla data del 31 dicembre 2009, la cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti ed il riavvio del processo di normalizzazione della gestione, sulla base della vigente disciplina di settore.

Per quanto di specifico interesse, il modello delineato dal d. leg.n. 195 risultava imperniato sull'art. 11, "Regioni, Province, società provinciali e consorzi".

Tale statuizione normativa, in dichiarata attuazione delle previsioni dettate dalla legge regionale n. 4 del 2007 e s.m.i., recante "norme in materia di gestione, trasformazione,

	Livello Documento:	Codice Doc	
	Piano Prevenzione Triennale della Corruzione (Triennio 2024 – 2025- 2026)	Revisione	del 30.01.2024

riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, attribuiva, al co. 1, poteri straordinari ai Presidenti delle Province della Regione Campania che, sino al termine ultimo del 30 settembre 2010, hanno potuto sostituirsi, in deroga alle disposizioni dettate agli art. 42, 48 e 50, t.u. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al d. leg.n. 267 del 2000, nell’esercizio delle funzioni e dei “compiti spettanti agli organi provinciali in materia di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, da organizzarsi prioritariamente per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti”.

Il d. leg.n. 195 e la successiva legge di conversione, non solo “attuavano” le previsioni della l. reg. n. 4 del 2007, ma operavano rispetto ad esse, e ciò anche sulla scorta di OO.PP.CC.MM. precedentemente adottate, una significativa deroga, affidando ex lege la gestione del ciclo integrato dei rifiuti alle Società Provinciali costituite, in via d’urgenza, “nelle forme di assoluti ed integrali partecipazione e controllo da parte delle amministrazioni provinciali, prescindendo da comunicazioni o da altre formalità ed adempimenti procedurali” e che, in fase di prima attuazione, potevano essere amministrate anche da personale appartenente alle pubbliche amministrazioni.

Le predette Società, inoltre, sempre sulla base di quanto statuito dal co. 2 dell’art. 11, al fine di evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, “subentrano, fatto salvo quanto previsto dal co. 2 ter, nei contratti in corso con soggetti privati che o svolgono in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. In alternativa, potevano affidare il servizio in via di somma urgenza, nonché prorogare i contratti in cui sono subentrate per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del 3 per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto”.

Il co. 2 ter, introdotto in sede di conversione del d.l. n. 195, è di fondamentale importanza per cogliere appieno la concreta conformazione dell’assetto del ciclo integrato dei rifiuti in ambito provinciale poiché esso determinava, e determina, con deviazione rilevante rispetto all’impostazione originaria, una sorta di bipartizione delle competenze nell’ambito del ciclo de quo con attribuzione ai Comuni, sino al termine del 31 dicembre 2010 (termine più volte oggetto di proroga), della responsabilità delle attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta

	Livello Documento:	Codice Doc	
	Piano Prevenzione Triennale della Corruzione (Triennio 2024 – 2025- 2026)	Revisione	del 30.01.2024

differenziata e mantenimento in capo alle Province, e per esse delle Società provinciali, della gestione del segmento relativo al trattamento, smaltimento e recupero.

Il termine del 31 dicembre 2010, come già accennato, è stato più volte oggetto di proroga (dapprima al 31 dicembre 2011 e, successivamente, al 31 dicembre 2012) e allo spirare dello stesso si sarebbe dovuta realizzare la concentrazione di tutte le responsabilità connesse alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti in capo alle Società provinciali, nei territori di rispettiva competenza.

L'assetto del ciclo dei rifiuti in Regione Campania, dunque, risultava caratterizzato da profili di evidente specialità, più volte confermata da numerose pronunce giurisdizionali, integrando una deviazione rispetto al modello delineato, per intero territorio nazionale, dal d. leg.n. 152 del 2006 (T.U. Ambiente).

Anche in considerazione dell'avvenuto avvio del processo di rimodulazione del ruolo e delle competenze delle Province, tuttavia, il Governo ha ritenuto di dover intervenire nuovamente nell'ambito materiale considerato.

Con l'art.19 del d.l. n. 95 del 2012, infatti, sono state individuate, ai sensi dell'art.117, co. 2, lett. p, cost., le funzioni fondamentali dei Comuni, in aggiunta a quelle da essi esercitate ai sensi dell'art. 118 della Carta fondamentale.

Nel novero della predetta elencazione rientrano anche (cfr. art. 19, co. 1A, lett. f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, e la riscossione dei relativi tributi.

La riferita previsione, per la genericità ed ampiezza con la quale risulta essere formulata, dopo qualche iniziale incertezza interpretativa, determina l'attribuzione di una competenza generalizzata in capo alle Amministrazioni Comunali per quanto attiene alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti (in relazione ad entrambi i segmenti in cui esso suole correntemente distinguersi, ossia quello afferente la gestione dei cc.dd servizi di igiene urbana e quello concernente le attività riferite al trattamento e smaltimento dei rifiuti in impianti ad hoc, c.d. impiantistica), da esercitarsi in forma obbligatoriamente associata e con l'intermediazione necessaria di una legge regionale.

La Regione Campania ha provveduto a dare attuazione al mutato contesto normativo nazionale in sensibile ritardo mediante la promulgazione della l. reg. n. 5 del 2014 di modifica della richiamata l. reg. n. 4 del 2007.

	Livello Documento:	Codice Doc	
	Piano Prevenzione Triennale della Corruzione (Triennio 2024 – 2025- 2026)	Revisione	del 30.01.2024

Il sopra menzionato provvedimento normativo opera una sorta di ritorno al passato, vale a dire al modello organizzativo previsto dalla legge regionale n. 10 del 1993, imperniato sul sistema dei Consorzi di Bacino.

Dal punto di vista della dimensione territoriale il servizio integrato di gestione dei rifiuti dovrà esplicitarsi in sette ambiti territoriali ottimali (d'ora in poi ATO): quattro corrispondenti ai territori delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno e tre, al dichiarato fine di "consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, sulla base di criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e di principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio", insistenti sul territorio della provincia di Napoli (sicuramente la maggiore della Campania con riferimento ai parametri dell'estensione territoriale e della consistenza demografica).

Al riguardo corre l'obbligo di specificare come la perimetrazione operata dalla legge n. 5 non sia caratterizzata dalla definitività, in quanto, per un verso, i Comuni (cfr. art. 5, co. 2) avrebbero potuto presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto normativo in esame sul BURC " motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione", da sottoporre alla valutazione della Regione e, per l'altro, successivamente alla procedura definita per la prima attuazione della legge, le richieste de quibus potranno essere presentate alle Conferenze d'Ambito (di cui si dirà in appresso) interessate che, effettuate le valutazioni di competenza sulla base della ricognizione delle proposte complessivamente pervenute, predisporranno una proposta condivisa di modifica delle perimetrazioni, da trasmettere alla Regione che potrà tenerne conto in sede di pianificazione regionale.

Appare, dunque, evidente come ci si trovi di fronte ad un assetto che, anche con riferimento al parametro territoriale, appare connotato da grande flessibilità, così come ulteriormente confermato dal successivo co. 3 dell'articolo 5 che prevede la possibilità di articolazione interna degli ATO in aree omogenee denominate Sistemi Territoriali Operativi (STO) sulla base dei seguenti criteri:

- a) Popolazione o bacino di utenza;
- b) Densità abitativa;

	Livello Documento:	Codice Doc	
	Piano Prevenzione Triennale della Corruzione (Triennio 2024 – 2025- 2026)	Revisione	del 30.01.2024

- c) Caratteristiche morfologiche e urbanistiche;
- d) Logistica, in funzione della dislocazione degli impianti;
- e) Limite demografico, come previsto dal decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78.

Dal punto di vista procedurale l'articolazione degli ATO in STO è demandata, anche in questo caso, alle deliberazioni che dovranno essere adottate dalle rispettive Conferenze d'Ambito.

L'ente di governo dell'ATO è rappresentato dalla già menzionata Conferenza d'Ambito composta dai Sindaci dei Comuni ricadenti nel rispettivo ATO o loro delegati, e che è chiamata a svolgere la propria attività sulla base degli indirizzi dettati dalla Regione per finalità di coordinamento, nonché nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge regionale.

Il prius logico e giuridico rispetto alla costituzione della Conferenza d'Ambito è identificabile nella necessità, per i Comuni appartenenti ai diversi ATO, di procedere alla sottoscrizione di una convenzione obbligatoria ex articolo 30, co. 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), tale essendo, infatti, lo strumento individuato dalla Regione per garantire l'esercizio associato delle funzioni sovracomunali.

Lo schema della richiamata convenzione obbligatoria è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 84 del 28-03-2014, pubblicata sul BURC n. 23 del 07-04-2014, e come previsto dal co. 12 dell'articolo 15 bis della legge regionale 4 del 2007 (nella formulazione introdotta dalla legge 5 del 2014) la sottoscrizione della stessa sarebbe dovuta intervenire, previa deliberazione da parte dei competenti Consigli comunali, entro il termine di trenta giorni, pena l'esercizio di poteri sostitutivi da parte della Regione.

La richiamata previsione è rimasta, rebus sic stantibus, lettera morta in quanto, con l'unica eccezione della provincia di Avellino, non si è proceduto alla costituzione di alcuna Conferenza d'Ambito (registrandosi, per contro, deliberazioni di Consigli comunali apertamente contestative rispetto al modello organizzativo delineato dalla legge 5), né tanto meno la Regione ha assicurato il concreto esercizio dei poteri sostitutivi che si è auto-attribuita.

Non v'è chi non veda come la riferita circostanza abbia finito con il privare, ex se, di ogni concretezza il sistema prefigurato dalla legge n. 5 tanto da imporre la proroga del sistema bipartito di gestione del ciclo dei rifiuti sopra delineato, allo stato, sino al termine del 31-

	Livello Documento:	Codice Doc	
	Piano Prevenzione Triennale della Corruzione (Triennio 2024 – 2025- 2026)	Revisione	del 30.01.2024

12-2015. Tale termine non è stato prorogato da nessuna legge nazionale.

La legge regionale n. 5 del 2014 è stata superata con l'entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 26 maggio 2016 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti", dove lasciando inalterate le competenze dei comuni della legge regionale n. 5 del 2014 organizza gli ATO in maniera diversa.

All'art. 8 del Titolo II (Assetto delle competenze) della legge n.14/2016 è previsto:

"In attuazione delle norme di cui alla Parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e nel perseguimento degli obiettivi di tutela della salute, salvaguardia dei diritti degli utenti, protezione dell'ambiente, efficienza ed efficacia del servizio di gestione dei rifiuti, contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e uso efficiente delle risorse, la presente legge:

- a) Individua gli Ambiti territoriali ottimali per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
- b) Disciplina l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nella Regione Campania in conformità con i principi definiti dalla disciplina comunitaria e nazionale;
- c) Individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio del servizio a livello regionale, disciplinandone l'organizzazione e le modalità di svolgimento;
- d) Definisce la disciplina transitoria volta a garantire il funzionamento del ciclo dei rifiuti;
- e) Disciplina l'individuazione, la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale."

Mentre all'art. 23 del Titolo V (Gestione del ciclo dei rifiuti urbani), è previsto:

"(Articolazione in ambiti territoriali ottimali regionali - ATO)

1. Per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni, il territorio regionale è ripartito nei seguenti Ambiti territoriali ottimali (ATO):

- a) Ambito territoriale ottimale Napoli 1;
- b) Ambito territoriale ottimale Napoli 2;
- c) Ambito territoriale ottimale Napoli 3;
- d) Ambito territoriale ottimale Avellino;
- e) Ambito territoriale ottimale Benevento;
- f) Ambito territoriale ottimale Caserta;

	Livello Documento:	Codice Doc	
	Piano Prevenzione Triennale della Corruzione (Triennio 2024 – 2025- 2026)	Revisione	del 30.01.2024

g) Ambito territoriale ottimale Salerno.

.....”

Al co. 3 dell’art. 40 della stessa legge si prevede un periodo transitorio dove le Società Provinciali devono continuare a svolgere le funzioni alle stesse assegnate e fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore e comunque non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore della stessa legge. Tale termine (non oltre 90 giorni) è stato abrogato dal co. 7 dell’art. 16 della Legge regionale n. 22 del 8 agosto 2016.

La Provincia di Caserta, dunque, per effetto dell’applicazione delle norme in precedenza richiamate, gestisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 e sino ad oggi, per il tramite della propria partecipata GISEC S.p.A., sul territorio di competenza, unicamente il secondo segmento del ciclo dei rifiuti (trattamento, smaltimento e recupero), avendo la stessa acquisito ope legis la titolarità, e non la proprietà, dei relativi siti ed impianti.

2. SITI E IMPIANTI IN GESTIONE

Attualmente la Gisec S.p.A. gestisce, per conto della Provincia di Caserta, i seguenti siti/impianti:

- Impianto S.T.I.R. di S. Maria C.V.;
- Discarica di Marruzzella I e II;
- Discarica di Marruzzella III;
- Discariche di P.co Saurino I, II + ampliamento;
- Discariche Lo Uttaro (Vecchia e nuova);
- Discarica di Bortolotto;
- Sito di stoccaggio di Ferrandelle;
- Sito di stoccaggio di Villa Literno;
- Sito di stoccaggio di S. Maria la Fossa (Pozzo Bianco);
- Sito di stoccaggio di Brezza (Capua);
- Sito di stoccaggio di Marcianise.

Oltre a tali impianti, nel lungo periodo (3 anni), la Gisec S.p.A.gestirà i seguenti impianti:

- impianti di trattamento percolato (già in funzione) e dell’impianto di sfruttamento del biogas (ancora non ultimata la procedura di valorizzazione del biogas) della discarica Marruzzella III;

	Livello Documento:	Codice Doc	
	Piano Prevenzione Triennale della Corruzione (Triennio 2024 – 2025- 2026)	Revisione	del 30.01.2024

- piazzola di stoccaggio FST di Marruzzella III;
- impianto di trattamento percolato di Parco Saurino (impianto in costruzione);
- trattamento della discarica di Marruzzella I e II con la tecnica del Landfill Mining.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La strategia seguita dalla Gisec S.p.A. nella specifica materia di prevenzione della corruzione e applicazione della trasparenza e integrità fa espresso riferimento alla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è entrata in vigore il 28 novembre 2012.

La norma prevede che, su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’organo di indirizzo politico adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Quanto all’organo competente all’adozione del Piano di Prevenzione della corruzione e quindi del Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità, esso deve essere correttamente individuato nel Consiglio di Amministrazione della Gisec S.p.A.

Il Programma Triennale per l’integrità e la trasparenza costituisce parte integrante del presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità.

Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/2012, la Gisec S.p.A. ha implementato adeguate misure organizzative e gestionali di prevenzione della corruzione, estendendo l’ambito di applicazione del Modello Organizzativo e Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001, in seguito per brevità Modello 231 o MOC 231, adottato dalla Gisec S.p.A.

Pertanto, avendo la Gisec S.p.A. già adottato un Modello 231 che comprende una prevenzione specifica nei confronti dei reati di corruzione, il presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione integrerà le procedure già in uso all’interno della Società.

Gli obiettivi principali del presente P.T.P.C. nell’ambito delle strategie di prevenzione sono:

- ridurre le opportunità che di manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

	Livello Documento:	Codice Doc	
	Piano Prevenzione Triennale della Corruzione (Triennio 2024 – 2025- 2026)	Revisione	del 30.01.2024

Si elencano sinteticamente le principali fonti normative in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, nonché alcune circolari, documenti e linee guida di riferimento:

Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza del triennio 2024 - 2026 (d'ora in poi anche solo "PTPCT 2022 - 2024") è stato redatto in conformità alla seguente normativa:

- **Legge 6 novembre 2012, n° 190** recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (d'ora in poi per brevità "Legge Anti-Corruzione" oppure L'190/2012).
- **Decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33** recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art 1 della l n° 190 del 2012" (d'ora in poi, per brevità, "Decreto Trasparenza" oppure D.Lgs. 33/2013)
- **Decreto legislativo 8 aprile 2013, n° 39** recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n° 190 (d'ora in poi, per brevità "Decreto inconfiribilità e incompatibilità", oppure D.Lgs. 39/2013)
- **Decreto legislativo 25 maggio 2016 n° 97** recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- **Regolamento (UE) 2016/679** concernente le "Norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati" nonché dal D.lgs n. 196/2003 così come riformato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- **Legge 30 novembre 2017, n. 179** recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";

	Livello Documento:	Codice Doc	
	Piano Prevenzione Triennale della Corruzione (Triennio 2024 – 2025- 2026)	Revisione	del 30.01.2024

- Delibera ANAC (già CIVIT) n°72 dell'11 settembre 2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi per brevità PNA);
- Delibera ANAC n. 145/2014 del 21 ottobre 2014 avente per oggetto: "Parere dell'Autorità sull'applicazione della l'n190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali";
- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, Aggiornamento 2015 al PNA" (per brevità Aggiornamento PNA 2015);
- Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016" (per brevità PNA 2016);
- Delibera ANAC n°1310/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016";
- Delibera ANAC n° 1309/2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art 5 co 2 del D.Lgs. 33/2013, Art 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013 recante Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».
- Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- Deliberazione ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 sulla corretta interpretazione dei compiti del RPCT;
- Deliberazione ANAC n.1074 del 21 Novembre 2018 di approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Deliberazione ANAC n.1064 del 13 Novembre 2019 di approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA 2019);

Tutto quanto non espressamente previsto dal presente PTPCT si intende regolamentato dalla normativa di riferimento, in quanto applicabile e compatibile, secondo il disposto dell'art. 2 bis, co. 2 del DLgs. n. 33/2013.

Trattasi di c.d. "rinvio dinamico" ovvero essa ha l'effetto di dare rilevanza a tutte le norme che la fonte di volta in volta è in grado di produrre e quindi a tutte le modifiche che